

## BASI DI REGOLAMENTO

### ART. I.<sup>o</sup>

Come figliazione dell' *Associazione Italiana di Soccorso pei militari feriti o malati in tempo di guerra*, e riconoscendo a Comitato Centrale quello già erettosi nel 1864 in Milano, viene col medesimo intento e colla medesima denominazione costituito un Comitato Provinciale in Como.

### ART. IV.<sup>o</sup>

Tale scopo si è di raccogliere e disporre il materiale ed il personale necessario per assistere, trasportare e medicare ammalati e feriti durante la guerra, concorrendo a costituire dove ne sarà duopo complete ambulanze, d' accordo colle Autorità Militari.

### ART. V.<sup>o</sup>

Il materiale risulta di danaro effettivo, doni, filaccia, bende, pezze, medicinali, strumenti, apparecchi ed oggetti qualunque di medicazione — ed il personale consta di Medici, Chirurghi, di Ministri religiosi e di idonei infermieri previamente scelti ed istruiti.

### ART. VI.<sup>o</sup>

Si fa parte del Comitato o come *Socio Perpetuo* contribuendo non meno di L. 100 in una sol volta, come *Socio Ordinario* obbligandosi almeno per un triennio ad un contributo annuale di L. 5.

### ART. IX.<sup>o</sup>

Possono far parte del Comitato anche i Corpi Morali, i quali muniranno di apposita credenziale le persone incaricate di rappresentarli.

### ART. XIII.<sup>o</sup>

Possono intervenire alle Adunanze e votarvi anche i Membri dei Sub-comitati Circondariali e Mandamentali, ed i Rappresentanti dei Corpi Morali.

### ART. XVII.<sup>o</sup>

È in facoltà della Presidenza il nominare Commissioni speciali per quegli studj od incarichi che crederà del caso.

### ART. XVIII.<sup>o</sup>

La Presidenza pubblicherà almeno una volta all' anno dettagliato e documentato rapporto tanto sulla gestione economica, quanto sull' andamento morale della Società, e sui risultati ottenuti.